

Regolamento di giustizia

PARTE I

DELLA DISCIPLINA GENERALE

TITOLO I - NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 - Ambito di applicazione e rinvio

1. Il presente Regolamento disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva dell'A.N.S.Me.S. (d'ora innanzi anche solo l'"Associazione").
2. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti devoluti alla cognizione del Collegio Arbitrale di cui all'art. 47 dello Statuto.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti i Soci dell'Associazione, siano essi persone fisiche o giuridiche, come individuati dall'art. 5 dello Statuto e dall'art. 3 del Regolamento allo Statuto, nonché a tutti i soggetti che svolgono attività rilevanti nell'ambito dell'Associazione (individuati d'ora innanzi come "associati").
4. Fermo quanto previsto al successivo art. 3, gli associati rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine; ripudiano ogni forma di illecito, l'uso di violenza fisica e verbale e la corruzione.
5. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del presente Regolamento.
6. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi dell'Associazione non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Associazione in collocazione di agevole accesso.
7. Il presente Regolamento è adottato in conformità alle norme dell'ordinamento statale, allo Statuto, al Regolamento delle Associazioni Benemerite approvato dal CONI, ai Principi di giustizia sportiva e al Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Art. 2 - Doveri ed obblighi

1. Fermo quanto stabilito all'art. 1, tutti gli associati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti dell'Associazione e tutti i provvedimenti dei competenti organi della stessa e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della Associazione e/o degli altri soggetti dell'ordinamento giuridico sportivo. Gli stessi sono altresì tenuti a non

porre in essere comportamenti e azioni contrarie alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 7, c. 2 dello Statuto.

1. Gli associati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
2. Gli associati che si rendono colpevoli della violazione dei richiamati doveri sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 3 - Responsabilità

1. Gli associati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente Regolamento.

Art. 4 - Inosservanza della clausola compromissoria

1. Gli associati che si rivolgono all'Autorità Giudiziaria per fatti derivanti o comunque connessi all'attività dell'Associazione in violazione di quanto previsto all'art. 46 dello Statuto sono puniti con provvedimenti disciplinari che vanno dalla sospensione dall'attività sociale per mesi sei sino alla radiazione.
2. Resta salva la possibilità di adire l'autorità Giudiziaria in sede penale.

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

1. Fermo quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto, possono essere irrogate dagli organi di giustizia dell'Associazione agli associati le sanzioni di cui all'art. 20, c. 5 dello Statuto.
2. L'ammonizione consiste in una formale dichiarazione di biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
3. La sospensione, fino ad un anno, dall'attività sociale consiste nell'inibizione a compiere, per un determinato periodo di tempo, qualunque attività nell'ambito della Associazione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della ammonizione.
4. La decadenza consiste nella cessazione per il soggetto sanzionato da ogni carica ricoperta nell'ambito dell'Associazione e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi incompatibili con l'incarico da questi ricoperto.
5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'Associazione e ne impedisce la futura partecipazione. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'Associazione.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 hanno efficacia dal giorno della pubblicazione o della comunicazione del dispositivo della decisione.
7. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione, su richiesta dell'appellante di un provvedimento di sospensione cautelare.

Art. 6 - Sospensione ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo CONI

1. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati nell'art.11, c. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, che ricoprono cariche negli Organi associativi, di comunicare tempestivamente alla Associazione l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.
2. La sospensione di cui all'art.11, c. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dalla Commissione di Disciplina, di cui all'art. 20 dello Statuto.
3. Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso, da parte del soggetto sospeso, alla Commissione di Appello Nazionale, di cui all'art. 21 dello Statuto con le forme ed i termini previsti per l'appello d'urgenza. La Commissione decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
4. La sospensione di cui all'art.11 c. 1 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, non si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emessa in sede giurisdizionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
5. L'inosservanza di detto obbligo può comportare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 20 dello Statuto.

TITOLO II - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 7 - Poteri disciplinari

1. Salve le espresse previsioni dei regolamenti dell'Associazione, gli organi di giustizia irrogano la sanzione, tra quelle indicate nel precedente art. 6 nella misura che appare più proporzionata all'infrazione.
2. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.

Art. 8 - Circostanze aggravanti

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni dell'Associazione di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) aver agito per motivi futili o abietti;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi dell'Associazione o di qualsiasi associato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - j) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 9 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
3. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 10 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 11 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti. In caso di equivalenza si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorressero circostanze aggravanti o attenuanti.

Art. 12 - Tentativo di infrazione

1. Il compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con la sanzione che sarebbe stata inflitta se l'infrazione si fosse consumata ridotta da un terzo a due terzi.
2. Se il soggetto volontariamente impedisce l'evento soggiace solo alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano una infrazione diversa.

Art. 13 - Recidiva

1. Le infrazioni commesse da chi è già stato punito potranno essere sanzionate con pene aumentate fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione
2. La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:
 - i) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - ii) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
 - iii) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui l'associato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate al comma precedente l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto al comma 1, può essere sino alla metà e nei casi previsti al comma 2 n. i) e ii) può essere sino a due terzi; nel caso previsto al comma 2 n. iii) l'aumento può essere da un terzo ai due terzi.
5. L'aumento della sanzione, per effetto, della recidiva, non può superare, in nessun caso, il cumulo delle sanzioni risultanti dalle sanzioni che precedono la nuova infrazione.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria. Ma rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. Ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni per le quali sia intervenuto il provvedimento della riabilitazione.

TITOLO III - ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Art. 14 - Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di quattro anni dal fatto.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante.
3. L'apertura di una inchiesta, formalizzata nei modi e nelle forme previste dall'art. 30 del presente Regolamento e dall'art. 25 del Regolamento allo Statuto, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione.

Art. 15 - Amnistia e indulto

1. Il Consiglio Nazionale, anche su proposta del Presidente Nazionale e previo parere favorevole della Commissione di Appello Nazionale, può concedere, con motivato provvedimento, amnistia o indulto.
2. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. La delibera del Consiglio Nazionale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 16 - Riabilitazione

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione o decadenza, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Commissione di Appello Nazionale.
2. La riabilitazione è concessa, sentito il Presidente Nazionale, quando concorrono le seguenti condizioni:
 - a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
 - b) l'interessato abbia dato prova costante di buona condotta;
 - c) interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione.

Art. - 17 Grazia

1. Il Presidente Nazionale, anche su proposta del Consiglio Nazionale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

PARTE II

DEL PROCESSO

TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO

Art. 18 - Principi generali del processo

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi degli associati.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare e ordinato andamento delle attività della Associazione.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
7. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 19 - Organi di giustizia sportiva

1. Sono organi di giustizia sportiva:
 - a) la Commissione di Disciplina;
 - b) la Commissione di Appello Nazionale.
2. Gli organi di giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà. I componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza di principi di riservatezza.
3. Ciascun componente degli organi del sistema della giustizia sportiva, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Associazione o con gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Nazionale, Regionale o Provinciale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
4. Ai componenti degli organi di giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di procedura civile.

Art. 20 - Diritto di agire

1. Salvo i casi in cui l'azione è esercitata ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento e dell'art. 25 del Regolamento allo Statuto, spetta a tutti gli associati il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ambito dell'Associazione.
3. Non è dovuto alcun contributo per l'accesso alla giustizia.
4. Le parti possono stare in giudizio personalmente ovvero col ministero di un difensore.

Art. 21 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 18.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. In ogni caso gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
6. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.
7. Si applica, nei limiti di compatibilità, gli artt. 33, 35 e 36 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Art. 22 - Decisioni degli organi di giustizia

1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 26, comma 4 e 27, comma 4 del Regolamento allo Statuto, dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante l'invio al Segretario Generale che contestualmente ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Associazione.
3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva
4. Fermo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento allo Statuto, nei giudizi dinanzi agli organi di giustizia il termine perentorio per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di comunicazione dell'atto di citazione a giudizio; il termine perentorio per la pronuncia della decisione di secondo grado è di novanta giorni dalla data di proposizione dell'appello. Si applicano i c. 5 e 6 dell'art. 38 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Art. 23 - Computo dei termini

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.

4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Salvo che per motivi di urgenza delle questioni da trattare o nei casi in cui il procedimento debba essere ritenuto, per sua natura intrinseca, urgente, e come tale non differibile, il decorso dei termini del presente Regolamento è sospeso nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto.

Art. 24 - Comunicazione degli atti

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi comunicati dagli associati ovvero attraverso ogni mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

Art. 25 - La Commissione di Disciplina

1. La Commissione di Disciplina giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento dell'Associazione.
2. La Commissione di Disciplina si pronuncia, altresì, in merito ai ricorsi contro la validità e le delibere dell'Assemblea Nazionale, nonché sulle impugnazioni relative all'elenco-tabella aventi diritto a voto all'Assemblea elettiva. In questi casi si applica l'art. 30 nonché, per quanto compatibile, l'art. 31 del Codice della Giustizia del CONI.
3. La Commissione di Disciplina è composta da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea Nazionale, la cui priorità di elezione è determinata dal numero di voti ottenuti.
4. Essi possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all'Associazione, in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
5. La Commissione dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale. I suoi componenti possono essere rieletti più volte. La Commissione nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti effettivi il proprio Presidente. Nomina altresì, sempre tra i suoi membri, il Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti della Commissione stessa.
6. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, di uno e più membri effettivi, compreso il Presidente, la Commissione si integra con i membri supplenti sino alla prima Assemblea utile, nel corso della quale dovranno essere sostituiti i membri cessati. Provvede altresì, nel caso in cui il componente cessato sia il Presidente, all'elezione del nuovo Presidente.
7. Nel caso in cui l'integrazione non sia possibile, per qualsiasi motivo, il Presidente Nazionale convoca - nei termini di cui al comma 2 dell'art. 16 dello Statuto - l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'elezione dei membri mancanti (supplenti ed eventuali effettivi).
8. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di tre membri, mentre per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta. Nei procedimenti per responsabilità disciplinare il componente Istruttore non può far parte del collegio deliberante.
9. Nei procedimenti per responsabilità disciplinare la Commissione, ove non provveda all'assoluzione dell'incolpato, irroga le sanzioni di cui agli artt. 20, c. 5 dello Statuto e 5 del presente Regolamento.

Art. 26 - La Commissione di Appello Nazionale

1. La Commissione di Appello Nazionale decide sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina. La Commissione di Appello giudica altresì nei procedimenti per revisione e revocazione.
2. La Commissione di Appello Nazionale è composta di tre membri effettivi e da due supplenti eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea Nazionale, la cui priorità di elezione è determinata dal numero di voti ottenuti. Essi possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all'Associazione, in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
3. Dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale. I suoi componenti possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. La Commissione nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti effettivi il proprio Presidente. Nomina altresì, sempre tra i suoi membri, il Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti della Commissione stessa.
4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Componenti, compreso il Presidente, si provvede analogamente a quanto indicato ai commi 6 e 7 dell'art. 25.

Art. 27 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Art. 28 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Gli organi di giustizia, qualora prendano notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmettono senza indugio copia degli atti al Presidente Nazionale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale agli organi di giustizia, gli atti e documenti trasmessi sono tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora gli organi di giustizia ritengano che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni ne richiede l'acquisizione per il tramite del Presidente Nazionale.

TITOLO II - PROCEDIMENTI

Art. 29 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi alla Commissione di Disciplina sono instaurati:
 - a) nei procedimenti per responsabilità disciplinare, con atto citazione a giudizio dell'incolpato da parte del componente Istruttore;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento dell'Associazione.

Art. 30 - Procedimento disciplinare

1. Fermo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento allo Statuto, qualunque associato o organo dell'Associazione deve formulare, pena l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico, un esposto o una denuncia relativa a fatti suscettibili di valutazione disciplinare mediante comunicazione ad un membro del Consiglio Nazionale, Regionale o Provinciale il quale informa senza ritardo la Commissione di Disciplina.
2. Il Presidente della Commissione di Disciplina ricevuti gli atti relativi alla notizia di infrazione disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all'uopo istituito il nominativo dell'associato indicando la data di ricevimento della segnalazione e nomina un componente Istruttore tra i membri della Commissione stessa.
3. Il componente istruttore deve informare l'incolpato dell'avvenuta iscrizione della notizia di infrazione disciplinare inviandogli copia degli atti relativi all'esposto oggetto di iscrizione fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Il componente Istruttore può assumere, nel medesimo termine, informazioni e testimonianze, acquisire atti ed invitare l'incolpato a rendere dichiarazioni.
5. L'archiviazione è disposta dal consigliere Istruttore se la notizia di infrazione disciplinare è infondata, ovvero se gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ovvero se l'infrazione disciplinare è estinta o il fatto non costituisce infrazione disciplinare, ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
6. L'archiviazione deve essere motivata e deve esserne data comunicazione denunciante ed all'incolpato. Avverso il provvedimento dell'archiviazione il denunciante può ricorrere alla Commissione di Appello Nazionale entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di archiviazione.

7. Quando non deve disporre l'archiviazione, il componente Istruttore, entro venti giorni dal termine di cui al precedente comma 3, informa l'interessato dell'intendimento di procedere alla citazione a giudizio e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già udito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il componente Istruttore ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di citazione a giudizio comunicato all'incolpato e al Presidente della Commissione di Disciplina. Nell'atto di citazione a giudizio sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Art. 31 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di citazione a giudizio

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di citazione a giudizio, il Presidente Commissione di Disciplina fissa l'udienza di discussione dandone comunicazione all'incolpato, nonché nominando i componenti del collegio giudicante ed il relatore della causa. Fino a tre giorni prima, l'incolpato può prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento; entro il medesimo termine, l'incolpato e il componente Istruttore, possono depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente della Commissione di Disciplina, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione delle infrazioni contestate, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 32 - Ricorso della parte interessata

1. Fuori dalle ipotesi di infrazioni disciplinari, per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento dell'Associazione, è dato ricorso dinanzi alla Commissione di Disciplina.
2. Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione di Disciplina entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi alla Commissione di Disciplina, se non per atto di citazione a giudizio nei modi di cui all'art. 30.
3. Il ricorso contiene: a) gli elementi identificativi del ricorrente, eventualmente del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati; b) l'esposizione dei fatti; c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti; d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda; e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo difensore, con indicazione della procura.

Art. 33 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di citazione a giudizio, il Presidente Commissione di Disciplina fissa l'udienza di discussione dandone comunicazione al ricorrente ed agli eventuali controinteressati, nonché nominando i componenti del collegio giudicante ed il relatore della causa. Fino a cinque giorni prima, il ricorrente ed in controinteressati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento; entro il medesimo termine, gli stessi possono depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente della Commissione di Disciplina, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione delle infrazioni contestate, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 34 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Commissione di Disciplina qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento dell'Associazione.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 35 - Svolgimento dell'udienza e decisione della Commissione di Disciplina

1. L'udienza innanzi alla Commissione di Disciplina si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente della Commissione di Disciplina. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
3. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola.
4. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
5. Quando definisce il giudizio, il presidente della Commissione di Disciplina dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
6. La decisione della Commissione di Disciplina è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata ai sensi dell'art. 22 c. 2 del presente Regolamento.

Art. 36 - Giudizio innanzi alla Commissione di Appello Nazionale

1. Il mezzo per impugnare le decisioni della Commissione di Disciplina è esclusivamente il ricorso della parte interessata innanzi alla Commissione di Appello Nazionale.

2. Il ricorso è depositato presso la Commissione di Appello Nazionale non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente della Commissione, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto ricorso un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, la Commissione conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
4. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta la Commissione non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
5. Col ricorso la controversia è devoluta alla Commissione nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. La Commissione, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 33 del presente Regolamento.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente della Commissione dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione.
7. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
8. La decisione della Commissione di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.
9. Il giudizio innanzi alla Commissione di Appello Nazionale esaurisce i gradi della giustizia sportiva.

TITOLO III - REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 37 - Revisione e revocazione

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugunate per revocazione innanzi alla Commissione di Appello Nazionale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
 - a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
 - b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

- c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
 - d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
 - e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Commissione di Appello Nazionale si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
 3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
 4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Commissione di Appello Nazionale nel caso in cui:
 - a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto
 - b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
 5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Commissione di Appello Nazionale.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Entrata in vigore del Regolamento di Giustizia

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale, e ne è data immediata pubblicazione con comunicato ufficiale della Associazione”.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente ai procedimenti instaurati dopo la sua approvazione.